

nale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 6 ottobre 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 112/2024 del 3 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 4 gennaio 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 125/2024 del 27 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 4 aprile 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 23/2025 del 27 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 aprile 2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 3 luglio 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 55/2025 del 30 giugno 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 03/07/2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 2 ottobre 2025;

Preso atto del parere della Commissione scientifica e economica del farmaco (CSE) che nella seduta del 15-19 settembre 2025 «... conferma la propria precedente decisione di abrogazione definitiva della Nota 101 attualmente sospesa e contestuale chiusura del PT *Web-based* AIFA per le relative limitazioni nella trombosi venosi profonda e nell'embolia polmonare»;

Preso atto che le tempistiche per finalizzare l'iter di attuazione del parere CSE colloca l'adozione del provvedimento di abrogazione della Nota AIFA 101 oltre il 2 ottobre 2025, termine ultimo della sospensione dell'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023;

Ritenuto, pertanto, nelle more del perfezionamento della citata procedura di adozione del provvedimento di abrogazione della Nota 101, di dover procedere ad un'ulteriore proroga della sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023;

Determina:

Art. 1.

Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023

Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, già sospesa con determina AIFA DG n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, determina AIFA DG n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, determina AIFA DG n. 81/2024 del 28 marzo 2024, determina AIFA DG n. 101/2024 del 5 luglio 2024, determina AIFA DG n. 112/2024 del 3 ottobre 2024, determina AIFA DG n. 125/2024 del 27 dicembre 2024, determina AIFA DG n. 23/2025 del 27 marzo 2025 e determina AIFA n. 55/2025 del 30 giugno 2025, è ulteriormente differita fino al 2 dicembre 2025.

Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi «warfarin», «acenocumarolo», «dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e «rivaroxaban», rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

25A05307

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Assegnazione di risorse a favore dell'intervento «Demolizione dell'edificio Ex INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio». (Delibera n. 37/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 23 luglio 2025;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in par-



tiolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura del-

la gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;



Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, in particolare, l'art. 1, comma 406, il quale ha esteso la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche al rifinanziamento disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera

CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48, recante «Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invariati (piano stralcio) e assistenza tecnica», come modificata e integrata dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, con la quale sono stati definiti gli obiettivi, i criteri e le modalità di predisposizione dei Programmi pluriennali e dei relativi Piani annuali di attuazione, e sono state

individuare le amministrazioni competenti e responsabili dei singoli settori;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, che ha approvato il Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in cui risulta ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato «Ex INAM» (CUP: E14E18000260001), e ha disposto per lo stesso l'assegnazione di un importo pari a 504.000,00 euro per le attività di progettazione, a fronte di un costo complessivo programmato pari a 5.040.000,00 euro;

Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 18, che ha approvato il secondo piano annuale nel settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali»;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 58, che ha approvato il terzo piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi;

Vista la delibera CIPESS 27 marzo 2025, n. 17, che ha defanziato l'intervento sul bene denominato «Ex INAM» (CUP: E14E18000260001), di cui al Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, approvato con delibera CIPE n. 24 del 2018, per l'importo di 504.000,00 euro, assegnato con la medesima delibera;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 7478-A del 30 giugno 2025 - come successivamente integrata dalla nota della Struttura di missione di cui al prot. DIPE n. 8262-A del 18 luglio 2025 - con la quale è stata trasmessa la proposta della Struttura di missione di assegnazione all'USRA dell'importo di 5.310.000,00 euro per il finanziamento dell'intervento a titolarità del Comune dell'Aquila sul bene denominato «Ex INAM» (CUP: C11B25000170001), condizionata al perfezionamento della compravendita dell'immobile;

Tenuto conto che, secondo quanto riportato nella proposta, in data 22 maggio 2025, l'ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, attualmente proprietaria dell'immobile denominato «Ex INAM», il Comune dell'Aquila e l'USRA, hanno sottoscritto un accordo programmatico per il trasferimento a titolo oneroso del fabbricato «Ex INAM», dalla predetta ASL al Comune dell'Aquila;

Considerato che la proposta rappresenta che il progetto assume carattere di particolare urgenza in considerazione della presenza di specifiche criticità nell'area, di carattere igienico-sanitario, sociale e strutturale, e della necessità di dotare la città di posteggi auto in prossimità del centro storico, anche in relazione alla nomina della Città dell'Aquila a «Capitale italiana della cultura 2026»;

Tenuto conto che la proposta prevede che l'assegnazione del finanziamento a titolarità del Comune dell'Aquila sia condizionata alla definizione della procedura di acquisizione dell'immobile;



Considerato che l'intervento sarà coordinato con la programmazione pluriennale del settore VI «Infrastrutture primarie», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Viste la nota prot. DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Intervento «Demolizione dell'edificio *Ex* INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio» - Assegnazione di risorse.

1.1. È disposta l'assegnazione all'USRA dell'importo di 5.310.000,00 euro per il finanziamento dell'in-

tervento denominato «Edificio *Ex* INAM» (CUP: C11B25000170001), a titolarità del Comune dell'Aquila.

1.2. L'assegnazione delle risorse è condizionata alla definizione della procedura di acquisizione dell'immobile da parte del Comune dell'Aquila. Tale procedura si deve perfezionare entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. Il Comune dell'Aquila è tenuto a trasmettere tempestivamente la comunicazione dell'avvenuto acquisto dell'immobile alla struttura di missione, la quale ne darà conto, con apposita nota, al CIPESS entro i successivi quattro mesi.

1.3. L'intervento sarà coordinato con la programmazione pluriennale del settore VI «Infrastrutture primarie», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016.

2. Copertura finanziaria, monitoraggio e trasferimento delle risorse.

2.1. La copertura finanziaria è individuata a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009.

2.2. Il soggetto attuatore effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

2.3. Il trasferimento delle risorse assegnate all'URSA è operato secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 e sulla base del monitoraggio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1491

25A05314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di dobutamina cloridrato, «Dobutamina Bioindustria Lim».

Estratto determina AAM/PPA n. 555/2025 del 12 settembre 2025

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM:

Tipo II, C.I.2.b) – Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche editoriali minori, di adeguamento al QRD *template* nella versione corrente e alla linea guida eccepienti.

Confezione A.I.C. n. 034449013 - «250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.a., codice fiscale 01679130060, con sede legale e domicilio fiscale in Via De Ambrosiis, 2, 15067 Novi Ligure (AL), Italia.

Codice pratica: VN2/2025/86

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

